

Senato della Repubblica

XVI Legislatura

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MUSSO

Disposizioni in materia di scorte armate alle unità mercantili e da pesca per il contrasto alla pirateria marittima nelle acque internazionali e territoriali

ONOREVOLI SENATORI! I crimini di pirateria marittima e violenza in mare si sono moltiplicati negli anni recenti in alcune aree del mondo - quali il Sud Est asiatico, l'America Latina, il Golfo di Aden con particolare riferimento alle coste somale - che costituiscono snodi cruciali nella rete delle rotte marittime internazionali.

La diffusione del fenomeno costituisce oggi un rischio maggiore per la sicurezza della navigazione e dell'incolumità dei lavoratori marittimi, nonché un significativo aumento dei costi della navigazione e del commercio internazionale.

Proprio di fronte all'intensificarsi delle azioni di pirateria e degli atti di violenza in mare, alcune fra le maggiori istituzioni internazionali hanno assunto posizioni ufficiali per raccomandare agli stati di porre in essere un forte contrasto al fenomeno, anche al di fuori delle proprie acque territoriali, operando con la propria flotta sia in acque internazionali che in acque territoriali di altri paesi, in particolare:

- la Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione, fra 151 stati contraenti, aperta alla firma a Roma nel 1988;
- gli Artt. 100 e ss. della Convenzione di Montego Bay, la quale prevede che nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile arrestare le persone a bordo e requisirne i beni;
- il Cap. XI.2 della Convenzione SOLAS (*Special measures to enhance maritime security*);

- le Risoluzioni 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, le quali, con particolare riferimento alla Somalia, prevedono espressamente la facoltà di passaggio in acque territoriali straniere di navi dotate di personale attrezzato al fine di prevenire e/o reprimere atti di violenza e/o pirateria;
- la Dichiarazione di Napoli del 10 settembre 2009 dell'Institut de Droit International (IDI) precisa, in presenza di specifiche circostanze, la legittimità dell'uso della forza a protezione delle unità in navigazione anche in spazi marittimi esteri, sia attraverso la scorta alle navi stesse, sia consentendo l'utilizzo di personale a ciò preposto; e invita gli stati a intraprendere qualunque misura rivolta a contrastare la pirateria e la violenza in mare, con particolare riferimento ad accordi cooperativi sull'uso della forza e sull'assistenza agli stati costieri che mancano di capacità e risorse adeguate per combattere la pirateria;
- la Raccomandazione n. 840 del 4 giugno 2009 dell'Assemblea della UEO sul ruolo dell'Unione Europea nel contrasto contro la pirateria richiede espressamente ai paesi membri dell'Unione di incrementare notevolmente il numero di squadre di protezione a bordo sulle navi in transito.

A fronte di ciò, alcuni stati a forte vocazione marittima hanno autorizzato l'uso della forza in specifiche azioni di contrasto alla pirateria. In particolare, la Francia ha disposto l'imbarco di militari a bordo di navi battenti la propria bandiera, e la Spagna ha autorizzato l'imbarco di un security team armato, a spese degli armatori, sulle navi da pesca presenti nei mari a rischio di pirateria.

In Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato le associazioni italiane dell'armamento "a porre in essere tutte le possibili misure preventive di autoprotezione, sia passive che attive", e il Senato ha approvato il 25 febbraio 2010 una mozione che impegna il Governo "ad approfondire la possibile modifica della legislazione vigente, nel senso di consentire la presenza di personale militare e l'esercizio di servizi di vigilanza privata a protezione delle merci e dei valori a bordo di navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali nelle quali esista un concreto rischio di pirateria".

Ad oggi, infatti, come si rileva nella richiamata mozione, "nell'ordinamento italiano non esiste una specifica normativa che disciplini la presenza di personale militare e l'utilizzo di agenti privati armati a bordo di unità mercantili". Pertanto, vi è il rischio concreto che compagnie di navigazione italiane decidano di immatricolare le proprie unità con la bandiera di un altro paese comunitario, con evidenti ricadute negative sulla bilancia dei noli, oltre che occupazionali e fiscali.

Il presente disegno di legge è volto a colmare questa lacuna prevedendo una specifica disciplina del servizio di scorta armata alle unità mercantili e da pesca.

L'art. 1 identifica l'oggetto della legge, distinguendo l'intervento nelle acque territoriali italiane, dall'intervento in alto mare e nelle acque territoriali straniere.

L'art. 2 attribuisce al Ministero della Difesa il ruolo di definire gli spazi di mare a rischio

pirateria ai quali si applica il presente provvedimento.

L'art. 3 prevede che le compagnie armatoriali operanti in tali spazi di mare possano dotarsi di servizi di scorta armata, costituiti sia da personale armato a bordo delle proprie unità, sia dall'utilizzo di imbarcazioni di supporto. Esso inoltre subordina l'utilizzo della forza all'autorità e al controllo del comandante dell'unità e all'osservanza dei trattati internazionali e degli accordi con i paesi terzi.

L'art. 4 prevede che le compagnie chiedano autorizzazione al Ministero della Difesa, con una procedura di silenzio assenso.

L'art. 5 stabilisce che i servizi di scorta armata siano svolti, a spese dell'armatore, da operatori privati di paesi dell'Unione Europea ovvero da personale delle Forze Armate italiane.

L'art. 6 stabilisce esplicitamente la deducibilità fiscale dei costi sostenuti dagli armatori per il servizio di scorta armata.

L'art. 7 contiene disposizioni transitorie in sede di prima applicazione della legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:
  - a. contrasta la pirateria e la violenza in mare ed ogni situazione idonea a pregiudicare la pace e la sicurezza internazionale;
  - b. garantisce la sicurezza della navigazione nelle acque territoriali italiane contro ogni atto di pirateria e violenza in mare e favorisce la cooperazione con gli altri Stati;
  - c. in ossequio agli obblighi internazionali, previene, persegue e reprime gli atti di pirateria e gli altri atti di violenza nelle acque sottratte alla sovranità di qualunque Stato;
  - d. non autorizza alcun intervento nelle acque territoriali straniere senza l'accordo dello Stato costiero, salvo il caso in cui il medesimo abbia violato i propri obblighi internazionali di contrasto alla pirateria e siano integrate le condizioni di: immediata informazione allo Stato costiero; rispetto del requisito di proporzionalità; rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario; consegna dei beni eventualmente sequestrati e dei responsabili alle autorità dello Stato costiero.

### **Articolo 2**

*(Mari a rischio pirateria)*

1. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, e sulla scorta delle determinazioni adottate dalle Nazioni Unite, stabilisce annualmente ed in ogni caso in circostanze che ne giustifichino l'urgenza, le zone definite a rischio pirateria, sia nell'ambito delle acque internazionali sia nell'ambito delle acque territoriali italiane e straniere.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresì, a tal fine, l'ammontare delle risorse da destinare ai servizi di pattugliamento navale militare in tali mari con la precisazione per cui il pattugliamento nelle acque territoriali straniere deve essere stabilito previo accordo con lo Stato costiero.

3. In caso di mancata emanazione annuale del decreto di cui al comma 1 si considera valido l'ultimo decreto emanato.
4. Il pattugliamento navale di contrasto alla pirateria marittima può essere organizzato in modo da effettuare scorte a singole unità o a convogli di unità mercantili.

### **Articolo 3**

*(Servizi di scorta armata)*

1. Nei mari definiti a rischio pirateria, le navi battenti bandiera italiana delle compagnie armatoriali che operano con regolari servizi di trasporto merci e passeggeri, di linea ovvero su domanda, ovvero con navi da pesca, possono a proprie spese avvalersi di servizi di scorta armata, previa autorizzazione del Ministro della Difesa che ne determina i criteri organizzativi e le modalità operative, con proprio regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere costituiti da squadre di personale armato a bordo delle proprie unità ovvero dall'utilizzo di imbarcazioni di supporto.
3. Il personale armato di cui al comma 2 può utilizzare la forza contro gli atti di pirateria e qualsiasi altro atto di violenza si verifichi a bordo o in mare, sotto il controllo e l'autorità del comandante dell'unità sulla quale è imbarcato, oltre che nei limiti, alle condizioni e sotto la sorveglianza del Ministero della Difesa ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. L'utilizzo dei servizi di scorta armata nelle acque internazionali e nelle acque territoriali di altri Paesi è subordinato all'osservanza delle regole consuetudinarie, dei trattati internazionali multilaterali e bilaterali in vigore e delle determinazioni adottate dagli organi delle Nazioni Unite.
5. In nessun caso, la presente legge può essere interpretata come un'autorizzazione a derogare i limiti del cd. passaggio inoffensivo, ovvero come un'autorizzazione ad usare la forza in violazione della sovranità statale o delle regole internazionali vigenti.

### **Articolo 4**

*(Autorizzazione ai servizi di scorta armata)*

1. Le compagnie armatoriali che intendono avvalersi dei servizi di cui all'articolo 3 devono chiedere l'autorizzazione al Ministro della Difesa, che può negarla, motivandola, entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.

## **Articolo 5**

*(Fornitori dei servizi di scorta armata)*

1. I servizi di scorta armata di cui all'articolo 3 possono essere svolti imprese private dell'Unione Europea, autorizzate e certificate come idonee secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi d'appartenenza, ovvero da personale e mezzi delle Forze Armate italiane, subordinatamente alla disponibilità di uomini e mezzi.
2. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce annualmente il tariffario per i servizi di scorta armata di cui all'articolo 3.

## **Articolo 6**

*(Deducibilità fiscale)*

1. I corrispettivi pagati ai fornitori di servizi di scorta armata, incluse le Forze Armate italiane, sono interamente deducibili ai fini fiscali.

## **Articolo 7**

*(Disposizione transitoria)*

1. In sede di prima applicazione e fino alla prima emanazione del decreto di cui all'articolo 2, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in via generale per tutti i mari.